COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 239

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2077) 240

PRESIDENTE 240, 243, 244
HELFER, *relatore* 240, 241, 242
BIAGGI NULLO 242, 243
ALESI 242, 243
COLOMBO VITTORINO 242, 244
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . 242, 243, 244
DI VAGNO 244

Proposte di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

CETRULLO: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (274);

DOSI e BIAGGI NULLO: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (1003);

STORTI ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione, la composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343);

PAG.

CERVONE ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399) 244

PRESIDENTE. 244, 246
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 245
MERENDA, *relatore* 245, 246
MALFATTI FRANCESCO. 245

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Granati è sostituito dal deputato Malfatti Francesco.

Facendo - poi - seguito alle comunicazioni nella precedente seduta, sono in grado di precisare che il calendario concordato per gli incontri fra i membri della Commissione e gli esponenti del mondo economico, sarà il seguente: mercoledì 28 aprile, mattina, incontro col presidente dell'I.R.I.; giovedì 29 aprile,

pomeriggio, incontro col presidente dell'« Enel »; mercoledì 5 maggio, mattina, incontro col presidente della Confindustria; giovedì 6 maggio, pomeriggio, incontro col presidente dell'E.N.I.

I colleghi sono così informati. Sarà anche fatta una comunicazione scritta, che non sarà una vera e propria convocazione perché l'incontro ha carattere esclusivamente informativo ed informale.

Seguito della discussione del disegno di legge: Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente le caratteristiche tecniche ed i requisiti dei leganti idraulici. La Commissione ha già approvato l'articolo 1 del disegno di legge. È stato poi rinviato l'esame dell'articolo 2 in seguito alle osservazioni formulate da alcuni membri della Commissione. È stato dato incarico al relatore, onorevole Helfer, insieme ad alcuni colleghi e con l'intervento del Sottosegretario per l'industria ed il commercio, di vedere come possano essere superate le difficoltà insorte.

HELFER, *Relatore*. Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dai colleghi Nullo Biaggi e Vittorino Colombo nulla di nuovo è emerso dopo quanto già detto nella precedente seduta. La questione era questa: poiché si crede di ritenere che l'intenzione del Consiglio nazionale delle ricerche sia quella di fissare la definizione di « cementi » a una resistenza di 600 chilogrammi per centimetro quadrato, evidentemente tutta la produzione inferiore a questa caratteristica base verrebbe ad essere declassata dalla categoria « cementi » alla categoria « conglomerati cementizi ».

Questo comporterebbe evidentemente una difficoltà di ordine commerciale per tutti coloro che producono cemento « 500 » e che non sono in grado di produrre cemento « 600 » senza aggravi finanziari, in un momento in cui, da questo specifico punto di vista, la situazione non appare troppo rosea.

Da ciò la proposta d'impegnare il Governo all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, continuando a considerare nella categoria dei « cementi » anche i prodotti che non sopportino i 600 chilogrammi in compressione a 28 giorni di stagionatura. Praticamente si vorrebbe mantenere nella categoria del cemento normale il vecchio tipo di cemento « 500 ».

L'osservazione aveva come suo fondamento il principio che nessun provvedimento legislativo o atto d'imperio dell'autorità esecutiva deve arrecare danni gravi alle imprese che oggi operano in base a disposizioni legislative accettate da tutti e normali per i tempi che corrono.

Il principio è valido e noi lo abbiamo accolto sollecitando la presentazione di un ordine del giorno che impegnasse il Governo ad esaminare la situazione ed a trovare la formula adatta ad evitare che dette imprese, dal punto di vista sopra menzionato, ricevessero tale danno.

Ma il principio è valido soltanto in presenza di una realtà alla quale applicarlo.

Proprio per questo motivo, per conoscere meglio la situazione di fatto nella quale la legge verrebbe ad operare, abbiamo cercato di assumere le più ampie informazioni presso coloro che erano in grado di darle. Ci siamo pertanto rivolti all'Associazione tecnica degli industriali del cemento, al C.N.R. attraverso il dottor Malquori, presidente delle cementerie e leganti idraulici, ed al C.E.I. (Centro edilizio italiano) presieduto dall'onorevole de' Cocci e di cui è direttore l'ingegner Bianchi. Quindi ci siamo rivolti a tecnici privati ed a proprietari di piccole cementerie, molte delle quali sono nel territorio della mia provincia, come quella di Tassullo. Infine abbiamo interpellato imprese edilizie per sapere quale fosse la situazione commerciale del cemento « 500 » e « 600 ».

Le risposte che ci sono state date sono state pressoché unanimi, anzi direi uguali. Da tali risposte è emersa questa realtà: nessun pregiudizio potrebbe verificarsi qualora si escludesse il cemento « 500 » dalla categoria del cemento normale. Infatti il cemento « 500 », in seguito a tre circolari del Consiglio superiore dei lavori pubblici, delle Ferrovie dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nel 1961 è stato praticamente *messo ai margini* delle opere eseguite con contributi di questi enti.

E siccome è fatale che in base a quanto dispone il C.N.R. si adeguano presso a poco tutte le altre imprese per assimilazione e per simpatia, il cemento 500 è *di fatto* scomparso dal mercato e sostituito dal cemento 600. Molte imprese piccole, che producevano il 500, hanno facilmente potuto adeguarsi alla nuova situazione ed ottenere cementi di maggiore resistenza.

Secondo un comunicato dell'A.I.T.E.C. non esiste oggi nessuna delle 113 cementerie italiane che non produca cemento 600. Io lascio la responsabilità di questa affermazione all'A.I.T.E.C., la quale l'ha sottoscritta e ha mandato un appunto in proposito a quasi tutti i colleghi della Commissione. Tecnici privati, non produttori, da me interpellati, mi hanno affermato la stessa cosa, pur non potendo impegnare nel loro giudizio tutto il complesso produttivo nazionale. Le imprese edilizie, anche piccole, da me interpellate, hanno risposto che in sostanza usano già cemento 600 o anche più alto, perché esiste un evidente vantaggio. E qui è un punto importante della legge, specialmente dal punto di vista economico. Ogni aumento di resistenza produce a parità di prezzo e di costo un notevole risparmio. Usando cemento 600 invece di 500 c'è un aumento netto di un quinto di qualità e una corrispondente diminuzione di prezzo.

Per chi volesse avere un panorama più vasto di questo settore, dirò che è un settore di grande interesse, poiché raccoglie oltre duecento miliardi di lavoro all'anno in 113 cementerie, di cui soltanto 35 si possono considerare come minori imprese. Di queste 35 solo 17 hanno una produzione inferiore a 40.000 tonnellate e, praticamente, si tratta di imprese con produzione di scarto, che durante il *boom* edilizio si misero a produrre cemento, magari comprando da terzi. Comunque anche queste 17 imprese, secondo quanto ci conferma l'A.I.T.E.C., sono tutte in grado di produrre e producono difatti il cemento 600.

Questo è quanto ho potuto rilevare nella mia affrettata indagine, che non fa che integrare quello che avevamo già affermato nel nostro ultimo incontro in Commissione. Se poi si volesse approfondire la posizione dei produttori di cemento, potrei leggervi un brano della relazione presentata all'assemblea dell'A.I.T.E.C. dalla presidenza della medesima. Credo che possa essere interessante non soltanto agli effetti della conoscenza di questo specifico settore, ma anche del sistema, molto incoerente, adottato finora in Italia per la regolamentazione dell'uso dei materiali.

Nella relazione per l'anno 1963 della Associazione italiana tecnico-economica del cemento, è detto tra l'altro: « Altra misura di moralizzazione del mercato, ormai non più differibile, appare quella derivante dall'approvazione di nuove norme sui leganti idraulici. In Italia, contrariamente a quanto accade negli altri paesi, la normalizzazione dei cementi è regolata da provvedimenti legislativi; il cemento è anche l'unico materiale da costruzione i cui requisiti sono stabiliti dalla legge.

Le norme tecniche ed amministrative vigenti risalgono al regio decreto 16 novembre 1939, n. 2228, hanno quindi 25 anni!

L'attuale disciplina normativa che, a suo tempo, poteva costituire una buona regolamentazione appare ormai superata; di fatto i leganti idraulici prodotti oggi in Italia hanno caratteristiche superiori a quelle stabilite dalla legge ed il progresso qualitativo, in funzione delle moderne tecniche, è in continua evoluzione.

Ne sono una prova il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 914 del 28 marzo 1961 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1961, n. 85, che fissa i prezzi massimi dei leganti idraulici non previsti nella legge 16 novembre 1939, n. 2228, tuttora vigente, nonché la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1042 del 4 maggio 1961, che consiglia l'impiego nelle opere pubbliche di cementi di qualità superiore rispetto a quelli di cui alla citata legge del 1939 ».

È evidente qui la elusione della legge base attraverso disposizioni di ordine commercialistico e tecnico; la elusione, cioè, di norme che se fossero state applicate rigidamente, come la legge esigerebbe, non avrebbero potuto consentire né la produzione né l'uso di cementi diversi da quelli previsti nel decreto originario.

La relazione, poi, continua così: « È evidente, quindi, che le caratteristiche ed i requisiti dei leganti idraulici hanno bisogno di essere costantemente e sollecitamente aggiornati, anche allo scopo di stimolare il progresso industriale ». Altra osservazione della relazione che può essere utile la troviamo subito dopo, laddove si afferma: « Giova osservare, a questo proposito, che negli altri paesi della C.E.E., le norme tecniche sono emanate da enti professionali, corrispondenti in Italia all'U.N.I., sulla base di ricerche ed esperienze compiute da organizzazioni scientifiche, corrispondenti al nostro Consiglio nazionale delle ricerche.

Un caso che conferma la bontà del sistema adottato in tali paesi è, in Italia, quello dell'acciaio. le cui norme tecniche non sono soggette al vincolo legislativo. Appunto in virtù di questa situazione la sua normalizzazione ha potuto seguire appieno il progresso tecnico e può essere costantemente aggiornata ».

Subito dopo è detto: « La produzione, anche da parte dei minori stabilimenti, dei tipi « 600 » e « 730 » ha dimostrato che è del tutto infondato il timore, qualche volta manifestato, di turbare l'assetto produttivo del settore, mentre è certo che questi nuovi tipi corrispondono a sentite esigenze d'impiego. Del resto è nell'interesse stesso dei produttori, oltreché dell'economia nazionale, che le norme esercitino un'azione di stimolo per il miglioramento delle strutture produttive, mettendo a frutto le ricerche e gli studi che le Associate, singolarmente e collettivamente, compiono sia nel campo della produzione che degli impieghi del cemento ».

Era stato, in Commissione e fuori, sollevato il dubbio che un aumento delle esigenze tecniche del cemento potesse favorire i grossi complessi.

Per questo mi permetto di fornire la seguente ripartizione percentuale della produzione.

Nel 1952 il Gruppo Italcementi produceva il 46,23 per cento, il gruppo Marchino il 14,40, il gruppo Segni il 10,27, il gruppo aziende a partecipazione statale il 3,80 e il gruppo altre aziende indipendenti il 26,02.

Ora nel 1963, a distanza di 11 anni, abbiamo i seguenti valori: il gruppo Italcementi produce il 32,84 per cento, il gruppo Marchino il 10,51, il gruppo Segni l'11,50, il gruppo aziende a partecipazione statale il 13,09 e il gruppo altre aziende indipendenti il 32,06.

Coi sei nuovi opifici che entrano in funzione quest'anno, la situazione migliorerà ancora a vantaggio delle aziende a partecipazione statale e delle altre aziende complessivamente. Quelle private e il gruppo Italcementi passeranno a 31, le aziende a partecipazione statale a 15 e le altre aziende al 33 per cento. Quindi anche questo pericolo può dirsi evitato. Ciò non toglie tuttavia che, anche nel dubbio o nella preoccupazione che qualche cosa sia sfuggita all'analisi del Ministero sia dell'A.I.T.E.C. o alle ricerche che abbiamo potuto fare privatamente, nulla contrasta col desiderio di raccomandare al Governo di fare in modo che, per un certo periodo di tempo, si dia la possibilità a eventuali impianti marginali, di adeguarsi alle nuove esigenze senza subire il danno del declassamento merceologico.

BIAGGI NULLO. Poiché, a quanto sembra, non si è del tutto sicuri se esistano o meno impianti incapaci di produrre cemento « 600 », in attesa di una più precisa informazione, chiedo di rinviare la discussione.

ALESI. Vorrei prospettare un emendamento molto lieve all'articolo 9 per aderire alle due tesi che qui si manifestano e quindi trovare un accomodamento. Siccome l'articolo 9 del disegno di legge prevede il regolamento di esecuzione della legge, si potrebbe aggiungere che tale regolamento dovrà prevedere di classificare tra i cementi, fino al 31 dicembre del 1966, o fino a un'altra data da stabilire, i tipi aventi resistenza di 500 chilogrammi per centimetro quadrato, previsti dall'articolo 4 del decreto del 1939. Questo emendamento potrebbe contemperare le due esigenze.

Le associazioni italiane del cemento ci dicono che non ci sono più cementifici che fanno cemento « 500 ». D'altra parte abbiamo il dubbio che qualche cementificio potrebbe essere danneggiato. Poiché ci sono delle leggi alle quali questi cementifici potrebbero fare riferimento per attingere finanziamenti agevolati, risolviamo il problema concordando un anno e mezzo di tempo per adeguarsi al progresso tecnico.

COLOMBO VITTORINO. Debbo ringraziare il relatore per la sua solerzia e per la sua documentazione su questo importante argomento. Certamente le indicazioni che ci ha dato sono positive. Però provengono da una associazione tecnica di tipo privatistico che non so quale rappresentatività abbia nel settore particolare. Questa garanzia deve essere fornita in modo assoluto dall'organo di Governo, che ha la possibilità, tramite i propri organi periferici, di esaminare la reale struttura di questo particolare settore, senza tener conto soltanto delle informazioni che provengono dalle organizzazioni a cui faceva riferimento il relatore. Perciò, se oltre alle dichiarazioni del relatore, il Governo ci potesse dare la garanzia che tutti i cementifici sono coperti dagli eventuali aspetti negativi da me temuti, le perplessità potrebbero essere completamente fugate.

Sarei quindi, in linea di massima dell'opinione di accettare la proposta del collega Biaggi, per un brevissimo rinvio, per conoscere dal Governo i dati che ci interessano.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Sulla questione del rinvio, per la quale non ho niente da dire, vorrei fin d'ora anticipare il mio contributo, che è questo: sarebbe interessante avere la segnalazione nominativa di alcuni di questi casi a favore dei quali vengono sollevate delle obiezioni. Ad ogni modo, se si desidera una indagine statistica completa, è possibile farla. Però mi permetto di richiamare l'attenzione

della Commissione sul fatto che la legge si propone uno scopo che in certo senso contrasta un po' con questa impostazione; cioè si propone di arrivare alla constatazione di un necessario progresso tecnologico, e il Governo, attraverso i Lavori pubblici, la Cassa del Mezzogiorno, l'« Anas » e altri uffici pubblici chiedono che il cemento da impiegare sia per lo meno a « 600 ». Non deve essere incoraggiato uno stato di cose come quello attuale, favorendo ancora la produzione del cemento « 500 ».

Comunque non importa. In questo momento che cosa ci interessa? Di sapere se la Commissione condivide sostanzialmente questa necessità di far compiere un passo avanti alla produzione cementiera.

Sotto questo profilo non c'è dubbio che noi dovremmo adeguarci al suggerimento del Consiglio nazionale delle ricerche di fissare i limiti minimi del cemento, al cemento « 600 », senza con questo escludere che in avvenire si possa sostituire con cemento « 700 ».

La legge ha sganciato la determinazione di questi requisiti dall'opera del legislatore, affidandoli all'esecutivo, con un meccanismo di decreti, per cui, di volta in volta, senza ricorrere nuovamente al legislatore, si può ottenere un aumento della spinta verso il miglioramento del prodotto.

Quindi l'emendamento dell'onorevole Alesi non andrebbe riferito all'articolo 9, perché questo si occupa del regolamento di esecuzione, per il quale c'è un termine di sei mesi. Quello che interessa è viceversa l'articolo 8 e quindi, in definitiva, mi sembra che l'emendamento Alesi dovrebbe essere riferito a questo articolo, nel senso di evitare che il Governo, nell'emanare i decreti che stabiliscono i requisiti minimi del cemento e dei leganti idraulici, possa declassare, almeno fino al 31 dicembre 1964, il « cemento 500 » ad « agglomerante ».

Sono del parere che se si accetta il concetto che spetta al Governo la manovra di questo meccanismo per il miglioramento del prodotto, si debba anche aver fiducia che il Governo consideri con responsabilità il problema dei piccoli cementifici e della produzione del cemento « 500 », e si assuma il compito di una tutela per un periodo iniziale transitorio.

Nella seduta precedente mi era stato chiesto se il Governo fosse disposto ad impegnarsi in questo senso. Oggi sono in grado di dire che il Governo è disposto ad impegnarsi formalmente, cioè ad accettare un ordine del giorno (in quanto, si intende, sia appoggiato dalla maggioranza della Commissione) che lo impegni, in sede di attuazione dell'articolo 8, per un periodo che potrà essere anche superiore ai sei mesi (un anno, un anno e mezzo) ad evitare di eliminare dal settore dei cementi, quello che oggi è il cemento « 500 »: il che, in termini pratici, si può ottenere chiedendo in detto ordine del giorno che i requisiti minimi del cemento, per detto periodo, non vengano fissati al di sotto di quelli indicati dal relatore.

Vorrei far presente che la necessità di riconoscere questo periodo transitorio si può comprendere per tutelare il prodotto già immagazzinato, che i piccoli cementifici hanno dovuto produrre per magazzino. Concediamo quindi un termine ragionevole nel quale il prodotto già esistente possa essere smerciato senza svalutazione; diamo pure un tempo che consenta a questi cementifici di operare quel minimo di adattamenti tecnici che consentano loro di produrre il cemento « 600 »; ma evitiamo di incoraggiare con una norma troppo indulgente il continuare una produzione che, ripeto, sul piano tecnico, è stata riconosciuta insufficiente per le opere pubbliche.

Il progresso tecnologico comporta un generale adeguatamento ed il legislatore non può ignorarlo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avete ascoltato le dichiarazioni assai chiare del Sottosegretario Oliva. Il Governo è disposto ad accogliere un ordine del giorno, in termini di impegno, che esprima l'esigenza prospettata dagli onorevoli Colombo Vittorino e Biaggi Nullo e che tenga conto del contenuto dell'emendamento Alesi.

Pertanto chiedo agli onorevoli colleghi che hanno proposto il rinvio se insistono sulla loro richiesta.

BIAGGI NULLO. Insisto sulla proposta di rinvio perché il tempo che verrebbe a perdersi non è molto ed invece avremmo la possibilità di chiarire esattamente certe situazioni.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Faccio presente alla Commissione che per mercoledì prossimo non avrò potuto svolgere un'indagine capillare su tutti i cementifici.

PRESIDENTE. Onorevole Biaggi, per chiarezza, vuole formulare lo scopo della proposta di rinvio.

BIAGGI NULLO. Solo quello di conoscere, da ufficiali informazioni del Governo, se sussistono, e in quale misura, cementifici non in grado di produrre cemento «600 ».

ALESI. Aderisco in pieno alla proposta del Governo di trasformare l'emendamento

in ordine del giorno. E vorrei chiedere – e questo per addivenire ad una forma di mediazione fra le varie tendenze – che in questo ordine del giorno si aggiunga un impegno per il Governo di favorire, in base alla legge 30 luglio 1959, n. 623, quelle aziende cementiere che chiedano una trasformazione proprio per giungere allo scopo cui miriamo. Dovrebbe essere concesso, per queste trasformazioni, un anno o un anno e mezzo di tempo. In tale modo le perplessità dovrebbero essere superate e il Governo non dovrebbe trovare, credo, alcuna difficoltà ad accogliere l'ordine del giorno.

COLOMBO VITTORINO. Sostengo la tesi dell'onorevole Biaggi; anche perché trattandosi di una industria abbastanza concentrata, non dovrebbe essere difficile, da parte del Ministero dell'industria, svolgere in breve tempo questa indagine, limitandola a quelle aziende che non sono già associate all'organizzazione.

Mi permetto pertanto di insistere a favore dell'accoglimento della proposta, pregando il Governo di svolgere indagini in quella fascia di piccoli cementieri che ci preoccupano maggiormente. Tanto meglio se si accerterà che le nostre preoccupazioni non hanno ragion d'essere.

DI VAGNO. Ritengo che se il Governo avesse assunto un atteggiamento di rigidità nei confronti delle preoccupazioni avanzate, in ispecie dall'onorevole Vittorino Colombo, la proposta di una indagine molto accurata sarebbe di indubbia utilità.

Tuttavia, una volta che il Governo si è reso conto delle preoccupazioni espresse ed ha dimostrato di venire incontro ad esse, mi pare che si potrebbe accettare l'ordine del giorno Alesi che sodisfa tutte le esigenze. Non mi pare che sia estremamente utile svolgere questa indagine, quando sappiamo già in precedenza quale soluzione dare comunque al problema.

COLOMBO VITTORINO. Avevo l'impressione che il Governo fosse già d'accordo sulla proposta di indagine, anche perché, per un provvedimento che si trascina dal 1961, non si può parlare di assoluta urgenza; uno o due settimane di dilazione non porterebbero alcun serio turbamento. Comunque vorrei pregare il Governo di accedere alla proposta di rinvio.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Il Governo si è già rimesso, in materia, alle decisioni della Commissione.

Dico subito, in merito a questo periodo transitorio per i cementieri, che il Governo ha ancora delle perplessità, per motivi di strumentazione tecnologica, su questo provvedimento che è fatto apposta per portare alla progressiva eliminazione del « cemento 500 ».

E poiché si fa dipendere una decisione dalla posizione del Governo, mi permetto di chiedere io stesso il rinvio della discussione, al fine di dare al più presto possibile una giusta soluzione al problema. Ho piacere che tutti si rendano conto della buona volontà del Governo; però ritengo che una soluzione in materia sia più urgente di quanto effettivamente non si creda, per evitare che un lungo periodo transitorio appesantisca ulteriormente la situazione.

Se l'indagine proposta portasse al risultato di stabilire che non ci sono cementieri interessati in modo preminente al problema, è evidente che ritirerei la mia adesione all'ordine del giorno, che, in questo caso, non avrebbe alcuna pratica utilità. Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler sospendere la discussione di questo argomento all'ordine del giorno fino a quando sarò in grado di fornire i risultati dell'indagine richiesta.

PRESIDENTE. La dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo mi esime anche dalla necessità di porre in votazione la proposta di rinvio della discussione, in quanto è nel pieno diritto del Governo di chiedere tale rinvio.

Pertanto la discussione è rinviata in attesa dell'avvenuto espletamento, da parte del Governo, della richiesta indagine.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cetrullo: Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (274); Dosi e Biaggi Nullo: Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1003); Storti ed altri: Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 24 settembre 1944, n. 315, concernenti la istituzione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1343); Cervone ed altri: Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1399).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cetrullo: « Abolizione della classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (274);

Dosi e Biaggi Nullo: « Norme concernenti il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1003); Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari, Gagliardi, Todros, Buzzi, Carra, Cerruti, Amadei Giuseppe, Cappugi, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza, Colombo Vittorino: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernenti l'istituzione, la composizione, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e l'ordinamento del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1343); Cervone, Barba, e Buffone: « Norme integrative della legge 3 aprile 1957, n. 233, istitutiva dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1399).

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto la parola. Ne ha la facoltà.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Per precedenti impegni di Governo assunti per me direttamente dal Ministro, non posso presenziare oltre a questa seduta, e sono pertanto dolente di dover chiedere il rinvio della discussione di questi provvedimenti.

Devo far presente, inoltre, che in merito a queste proposte di legge si è avuta una comunicazione da parte del Ministero della riforma burocratica, nettamente contraria al loro contenuto.

Pertanto il rinvio da me richiesto ha anche lo scopo di consentire di chiarire la questione nell'ambito dei due Ministeri interessati.

MERENDA, *Relatore*. A proposito di questo improvviso, sorprendente intervento del Ministero della riforma burocratica, vorrei chiarire anzitutto che il provvedimento non ha niente a che vedere con la riforma della pubblica amministrazione, perché si tratta di strutturare il personale delle Camere di commercio.

Come è noto, il decreto legislativo luogotenenziale del 1944 ha dato una fisionomia *sui generis* alle Camere di commercio, al cui personale deve ancora venire riconosciuto un certo trattamento, una certa collocazione. Il decreto faceva riserva di presentazione successiva di una norma che definisse la strutturazione degli Enti e del loro personale; e mentre per i primi si è addivenuti ad una definizione, per il personale si sono lasciati trascorrere vent'anni; e da vent'anni il personale sta ancora attendendo la legge per la sua sistemazione.

Veramente non comprendo i motivi dell'intervento del Ministero della riforma burocratica, anche perché già vi era stata una presa di posizione da parte di detto Ministero, alla quale i sindacati – credo anche d'accordo con il Ministero stesso – avevano presentato le loro obiezioni, sottolineando l'aspetto particolare di questa legge che non ha nulla a che vedere con la pubblica amministrazione; ed era parso che il Ministero avesse accettato queste controdeduzioni, tanto che non avanzò altre obiezioni dal lontano luglio 1960. Ripeto, quindi, che questo improvviso risveglio per lo meno mi sorprende.

MALFATTI FRANCESCO. Alle osservazioni, giustissime, fatte dal relatore, debbo aggiungere che non so dove si andrebbe a finire se nella faccenda dovesse intervenire il Ministero dell ariforma burocratica, il quale come è noto, non riesce a mettere ordine neppure nelle cose proprie, oltre a non riuscire a portare dinanzi alle Camere gli schemi, che si dicono già predisposti, per le aziende autonome: ferrovie, monopoli di Stato, « Anas », eccetera.

Mi associo pertanto alle osservazioni dell'onorevole Merenda per quanto riguarda la estraneità della faccenda dalla competenza del Ministero della riforma burocratica, anche se non sono d'accordo con lo stesso relatore che, per la riforma delle Camere di commercio, si debba attendere l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione. Per questo raccomando di procedere nella discussione delle proposte di legge.

OLIVA. *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Prego di non aumentare il nostro disagio, perché la cosa sarà certamente difficile a ottenersi. Però mi propongo di fare il possibile, specialmente per il punto che ha maggiormente allarmato, cioè la competenza del Ministero della riforma burocratica. E qui, trattandosi di proposta d'iniziativa parlamentare, debbo dire senza criticare le iniziative lodevolissime dei parlamentari, che la tabella annessa a questa proposta di legge considera la creazione, se non erro, di 14 nuovi posti di coefficiente 900. Il che inciderebbe notevolmente sulla impalcatura generale dello Stato. Siccome mi pare che anche il relatore non abbia su questo una sua definitiva opinione e che sia possibile attenuare questo ostacolo piuttosto grosso e sistematico, io, oltre alle preoccupazioni, nu-

tro qualche fiducia di poter superare questo principale scoglio.

MERENDA, *Relatore*. È tanto vero che non può essere questo il motivo dell'ostacolo, che nel testo unificato da me predisposto non ho trascritto le tabelle, proprio perché riconosco che la formulazione delle tabelle è una iniziativa che deve essere propria del Ministero, il quale conosce le esigenze degli organismi periferici più di quanto le conosciamo noi. Si può trovare un punto d'incontro e superare facilmente l'ostacolo.

PRESIDENTE. Questo è uno dei motivi per cui si chiede il rinvio. Pertanto il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI